

SOCIETA'	PIANO SULLA CORRUZIONE 2025 - 2027			PIANO PER LA TRASPARENZA 2025-2027			NOTE
	EFFETTUATO	RESPONSABILE	LINK	EFFETTUATO	RESPONSABILE	LINK	
COPIT IN LIQUIDAZIONE	si	Germinara Eloisa	https://www.copitspa.it/prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/P/639	SI	Germinara Eloisa	https://www.copitspa.it/prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/P/639	Con verbale del 23 settembre 2024 il Collegio dei Liquidatori di Copit Spa in liquidazione, considerato che la società non ha dipendenti e non essendo emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative né intervenuta alcuna modifica organizzativa né variazione degli obiettivi strategici, dà atto che la società si avvale del Piano Anticorruzione 2023_2025 anche per gli anni 2024 e 2025.
FARCOM SPA	SI	dott.ssa Bandini Eleonora	https://www.farmaciecomunalipistoiesi.it/societa-trasparente/prevenzione-corruzione/	SI	dott.ssa Bandini Eleonora	https://www.farmaciecomunalipistoiesi.it/societa-trasparente/prevenzione-corruzione/	
ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	NO	/	La società richiama, ai fini dell'inapplicabilità della L. 190/2012, l'art. 26, comma 5, del TUSP, in quanto società emittente strumenti finanziari su mercati regolamentati. Si evidenzia, peraltro, che l'art. 2-bis della legge 6 novembre 2012, n. 190, stabilisce l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione ai soggetti individuati dall'art. 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di integrare quelle già adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Tale disposizione (art. 2-bis, comma 2, d.lgs. n. 33/2013) prevede espressamente l'esclusione delle società quotate, come definite dall'art. 2, comma 1, lettera p), del d.lgs. n. 175/2016. La società, pertanto, assimila detta esclusione all'ipotesi prevista dall'art. 26, comma 5, del TUSP, ritenendo che entrambe conducano all'inapplicabilità della disciplina in questione. La società ha adottato il Codice etico di cui si fornisce il link: https://www.aliaserviziambientali.it/it-it/chi-siamo/compliance/codice-etico	NO	/	La società richiama, ai fini dell'inapplicabilità della L. 190/2012, l'art. 26, comma 5, del TUSP, in quanto società emittente strumenti finanziari su mercati regolamentati. Si evidenzia, peraltro, che l'art. 2-bis della legge 6 novembre 2012, n. 190, stabilisce l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione ai soggetti individuati dall'art. 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di integrare quelle già adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Tale disposizione (art. 2-bis, comma 2, d.lgs. n. 33/2013) prevede espressamente l'esclusione delle società quotate, come definite dall'art. 2, comma 1, lettera p), del d.lgs. n. 175/2016. La società, pertanto, assimila detta esclusione all'ipotesi prevista dall'art. 26, comma 5, del TUSP, ritenendo che entrambe conducano all'inapplicabilità della disciplina in questione. La società ha adottato il codice etico di cui si fornisce il link: https://www.aliaserviziambientali.it/it-it/chi-siamo/compliance/codice-etico	
			da approvare			da approvare	
SPES SCRL	NO	da nominare		NO	da nominare		